



Compagnia dell'Albero **STATUTO**

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sportiva senza fine di lucro con la denominazione:

"COMPAGNIA DELL'ALBERO Società Polisportiva Dilettantistica a R.L.".

SEDE

Art. 2) La Società ha sede in Ravenna e potrà istituire e sopprimere, succursali e filiali, uffici di vendita, unità locali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato ai conseguenti adempimenti presso il Registro delle Imprese.

In quanto modificazione dello Statuto compete all'Assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie ed il trasferimento della sede in Comune diverso.

DURATA

Art. 3) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

OGGETTO SOCIALE

Art. 4) L'attività che costituisce l'oggetto sociale è quella sportiva dilettantistica così come regolata dalle Leggi n. 389/1991 e n. 289/2002 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La Società non ha scopo di lucro, essa si propone in via principale di promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportive a livello dilettantistico e la connessa attività didattica, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale delle persone, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreative o di ogni altro tipo di attività motoria e non.

In particolare la Società potrà:

- gestire impianti sportivi, ricreativi, attrezzature sportive, strutture espositive di attrezzature ed articoli sportivi;
- promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche, rassegne, eventi sportivi e culturali;
- organizzare corsi e manifestazioni sportive dilettantistiche e partecipare ad esse, sia in ambienti pubblici che privati;
- organizzare e gestire squadre per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche partecipando con esse a campionati italiani, tornei nazionali ed internazionali;
- svolgere attività didattica e di addestramento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
- organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
- pubblicare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
- svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;



Compagnia dell'Albero

- effettuare, occasionalmente, raccolte pubbliche anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi a sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Può collaborare con altri Enti, fornendo loro assistenza, senza diritto a compenso, per il raggiungimento delle proprie finalità. Dovrà comunque affiliarsi ad enti di propaganda sportiva, o al CONI, o alle Federazioni e alle organizzazioni Sportive di cui riceverà, conformandosi ed accettandoli in toto senza riserve alcuna, gli Statuti ed i Regolamenti. Questi ultimi costituiranno quindi parte integrante e sostanziale del presente statuto nelle parti relative all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Ai soli fini strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e senza ampliamento dello stesso la Società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, esercitare industrie e commerci affini e comunque compiere qualsiasi attività che direttamente o indirettamente abbia attinenza con l'oggetto sociale e potrà, infine, prestare fidejussioni, garanzie ed avalli a favore anche di terzi.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero non a scopo di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale determinato nel presente articolo.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

Tutte le suddette attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto delle normative in tema di attività riservate anche ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.

In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia e sono comunque esclusi tassativamente: l'attività finanziaria nei confronti del pubblico ed in via prevalente, la raccolta del risparmio presso il pubblico, lo svolgimento di attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 e di specifiche disposizioni di legge, la locazione finanziaria attiva e l'intermediazione mobiliare se svolta a titolo professionale.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

CAPITALE - SOCI - TRASFERIMENTO QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila/00) ed è costituito da quote ai sensi di legge, ripartito secondo le risultanze del libro dei soci e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo al riguardo.

La Società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

I diritti sociali spettano ai soci proporzionalmente alla loro partecipazione.

In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo ai sensi dell'art. 2481 bis del C.C., diritto da esercitarsi secondo i tempi e le modalità che saranno determinati dall'assemblea.

Ai soci spetta il diritto, rinunciabile, di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del



Compagnia dell'Albero

capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni nel rispetto degli artt. 2254, 2255, 2465 e 2464 del Codice Civile.

Possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possano consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Riduzione per perdite

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere omissivo.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del C.C..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del C.C..

Trasferimento

Le quote sono tutte nominative ed il loro trasferimento potrà avvenire a norma di Legge (Art. 2469 del Codice Civile) e dello Statuto.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Qualora un socio intenda trasferire tutta o parte della propria quota, spetta agli altri soci iscritti nel libro dei soci al momento della spedizione di cui appresso, il diritto di prelazione nell'acquisto a parità di condizioni in proporzione alle quote già possedute.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione, il controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o la costituzione di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle quote o diritti di opzione.

Allo scopo l'alienante dovrà provvedere ad informare gli altri soci con lettera contenente il valore nominale della quota venduta, il prezzo e le modalità di pagamento, le eventuali garanzie richieste, nonché il nominativo dell'acquirente.

Chi intende esercitare il diritto di prelazione dovrà comunicarlo al mittente non oltre trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione.



Compagnia dell'Albero

In caso di rinuncia da parte di uno o più soci ad esercitare detto diritto, la residua parte di quota in vendita dovrà essere offerta nuovamente nei modi di cui sopra agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione in proporzione alle quote possedute prima del precedente esercizio della prelazione e nel termine sopra precisato, impegnandosi eventualmente in tale occasione ad acquistare le intere residue quote per le quali non sia stata esercitata la prelazione.

Qualora, a completamento del procedimento, dagli altri soci non sia stata esercitata la prelazione per l'intera quota messa in vendita, il socio alienante sarà libero di vendere l'intera sua quota alle condizioni comunicate.

Il trasferimento deve essere perfezionato nei successivi 90 (novanta) giorni.

E' fatto obbligo indifferentemente al cedente ovvero al cessionario, di dimo-strazione documentale, entro trenta giorni dalla data di cessione, del rispetto delle previste condizioni e prezzo, pena il diritto della società e dei suoi soci di rifiutare l'annotazione a libro soci del nominativo del cessionario e di chiedere ed ottenere decisione di annullamento della avvenuta compravendita, con oneri e danni a carico della parte inadempiente.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a. del coniuge di un socio;
- b. di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- c. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;
- d. di società fiduciaria o in caso di reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari.

Acquisto da soci

L'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci o degli ammi-nistratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese deve essere autorizzato dall'Assemblea dei soci.

Il loro valore dovrà essere controllato dall'Organo Amministrativo.

Nel caso di violazione gli amministratori e l'alienante sono solidalmente re-sponsabili per i danni causati alla società, ai soci ed a terzi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2343 bis del C.C..

Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali.

Socio Unico

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate nel libro dei soci ed entro 30 (trenta) giorni da tale data devono essere depositate con l'indicazione della data di iscrizione nel libro dei soci.

DOMICILIAZIONE E COMUNICAZIONI

Art. 6) Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci, amministratori, sindaci, revisori e alla società verranno effettuate utilizzando ogni sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e come recapito quello di ciascun socio risultante dal libro dei soci e quello indicato dai singoli amministratori, sindaci e revisori all'atto dell'accettazione



Compagnia dell'Albero

della carica con documento da conservarsi agli atti della società.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo email.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori, che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci e negli atti della società.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Tutte le modalità di comunicazione comunque possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta.

TITOLI DI DEBITO

Art. 7) La Società può emettere Titoli di Debito ai sensi dell'art. 2483 del C.C. con deliberazione verbalizzata da Notaio ed iscritta a cura degli Amministratori nel Registro delle Imprese.

L'emissione dei titoli di debito è attribuita alla competenza dei soci col voto favorevole del 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 8) Recesso

Il recesso è regolato dall'art. 2473 Codice Civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo.

La comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli Amministratori della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

A tal fine l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Qualora la Società divenga a tempo indeterminato, il preavviso dovrà essere di 180 (centottanta) giorni.

Il termine finale per l'esercizio del recesso è di novanta giorni in caso di introduzione o soppressione della clausola compromissoria (art. 34, comma 6, D. Lgs. 5/2003).

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il rimborso dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni nel rispetto del 4° comma dell'art. 2473 C.C. principalmente mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci e/o da un terzo previo il gradimento espresso dall'assemblea dei soci oppure per riduzione del capitale sociale.

In quest'ultimo caso se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

Hanno diritto di recedere dalla società, per tutte le loro partecipazioni al capitale sociale, i soci che



Compagnia dell'Albero

non hanno concorso all'approvazione delle decisioni nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2473 del C.C. e in caso di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione (articolo 2481-bis, comma 1, C.C.).

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società entro 20 (venti) giorni dall'esercizio del recesso revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

E' inammissibile il recesso parziale.

Art. 9) Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

MORTE DEL SOCIO

Art. 10) Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte solo al coniuge ed ai discendenti in linea retta.

In ogni altro caso la partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 5.

In caso di mancato esercizio della prelazione la quota dovrà essere liquidata secondo le modalità previste per il recesso.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 11.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CASO DI RECESSO O DI MORTE

Art. 11) Il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al valore nominale di conferimento in quanto è vietato la distribuzione anche in modo indiretto degli utili, come previsto dall'art. 18 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per l'attuazione del rimborso che potrà avvenire anche mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di terzi.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse in favore di alcuni soci.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 12) I soci decidono sugli argomenti riservati alla loro competenza dal presente statuto o che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni di:

- a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli Amministratori e dei Sindaci o del Revisore ove la carica non sia gratuita.

Ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120



Compagnia dell'Albero

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, secondo quanto disciplinato dall'art. 2364 del Codice Civile, può essere presentato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le particolari esigenze dovranno risultare dalla delibera dell'Organo Amministrativo che deciderà il rinvio e dovranno essere riportate nel relativo verbale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare, ai sensi del successivo articolo 12.3);
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci.

E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora sia previsto da norme, ovvero ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

12.1) Consultazione scritta

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci che la Società potrà adottare allo scopo.

12.2) Consenso espresso

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

In entrambi i casi copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro

della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di



Compagnia dell'Albero

posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

12.3) Assemblea

Con riferimento alle seguenti materie le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale:

- a) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci o del Revisore, se nominati;
- b) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo-Statuto;
- c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis del C.C.;
- e) lo scioglimento anticipato della Società;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la revoca dello stato di liquidazione;
- h) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- i) la domanda di ammissione ad amministrazione controllata;
- l) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- m) nei limiti e con le finalità consentite dalla legge, su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da uno o più Amministratori, e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale od altrove, in Italia ed all'estero, purchè nell'ambito dell'Unione Europea, con ogni mezzo che possa garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nella comunicazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Ogni socio avente diritto ad intervenire può, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della società, farsi rappresentare da altra persona anche non socia purchè non Amministratore, Sindaco Effettivo o dipendente della società, né di società da essa controllate, né da aziende o istituti di credito; il tutto secondo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile (si applica l'art. 2478, primo comma del Codice Civile).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in loro assenza l'Assemblea sceglierà il Presidente fra i soci presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, anche non socio.

Nei casi di legge il verbale è redatto da Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da



Compagnia dell'Albero

ciascuno rappresentato, anche mediante allegato; le modalità ed i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà, inoltre, essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e negli altri casi di legge.

Salvo diversa disposizione di legge, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

L'Assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza della suddetta formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti od informati della riunione l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale o il Revisore ove nominati e nessuno si opponga alla trattazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Decisioni dei soci: quorum costitutivi e deliberativi.

Le decisioni dei soci, comunque prese, sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Sono in ogni caso assunte sempre con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale le decisioni:

- inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo-Statuto;
- relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società, fermo restando che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione, è comunque richiesto il consenso dei soci che assumeranno responsabilità illimitata.

Per l'emissione dei titoli di debito si applica l'art. 7.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o delle presenti norme per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Possono intervenire all'Assemblea e comunque contribuire alle decisioni dei soci i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 13) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un Amministratore Unico;
- b. da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 11 (undici) amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per Organo Amministrativo s'intende pertanto l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di



Compagnia dell'Albero

Amministrazione.

Salvo diversa contraria decisione dei soci, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

E' fatto divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o in nuovi ambiti che verranno stabiliti da leggi.

La nomina degli Amministratori, che possono essere scelti anche fra non soci, spetta ai soci secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto relative alle decisioni dei soci.

Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca, anche senza giusta causa, o per il periodo che sarà determinato al momento della nomina, e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente dan-neggiati da atti dolosi o colposi.

Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

La carica è gratuita, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. L'Assemblea può peraltro fissare un eventuale emolumento mensile od annuale, le modalità di ripartizione vengono determinate dall'Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo potrà essere riconosciuto inoltre il diritto di per-cepire, ad avvenuta cessazione della carica, una indennità di Fine Rapporto (art. 17, 1° comma, lettera C del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni).

A tal fine si autorizza espressamente l'accantonamento a carico del bilancio della Società di una somma, anch'essa da determinarsi annualmente o per tutta la durata del rapporto, da parte dell'Assemblea dei Soci, evidenziando l'operazione in apposita voce patrimoniale.

L'Organo Amministrativo potrà inoltre accordare presso primarie compagnie d'assicurazione un'appropriata polizza di assicurazione al fine di coprire il rischio di esborso di cui al precedente capoverso.

Anche l'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi, è stabilita dall'assemblea dei soci.

Gli Amministratori sono revocabili con decisione dei soci in qualunque momento; nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente qualora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione di nomina; il Consiglio altresì può eleggere in via generale o di volta in volta un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare una parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo, stabilendone la composizione, i poteri delegati e la retribuzione.



Compagnia dell'Albero

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma, del C.C..

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli Organi delegati e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni, verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o da uno se il Consiglio è composto di due membri, o dai Sindaci o dal Revisore, se nominati.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione nel quale devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso dovrà essere inviato a ciascun amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, se nominati, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale o il Revisore, ove nominati, sia informato e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti.

Nel caso in cui sia presente un numero pari di membri, in caso di parità di voti, la proposta deve intendersi respinta.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia e astenersi.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società qualora cagionino un danno patrimoniale alla società possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti dagli organi di controllo.

Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Decisioni del Consiglio dAmministrazione mediante consultazione scritta

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai consiglieri è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del consigliere entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:



Compagnia dell'Albero

- consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati

dalla società.

Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto in-formatico, corredato di firma digitale.

Decisioni del Consiglio di Amministrazione sulla base del consenso espresso per iscritto

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del paragrafo precedente.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei consiglieri si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente del Consiglio deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente paragrafo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società.

Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati.

Se viene a mancare taluno degli Amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l'Amministratore o gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli Amministratori tutti gli Amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale



Compagnia dell'Albero

sostituzione dell'Organo Amministrativo.

Art. 14) L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente Statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere stabiliti limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico a seconda del sistema di amministrazione adottato, possono anche nominare direttori, institori o procuratori per il

compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.

Parte degli stessi poteri può essere attribuita dall'assemblea dei soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori Delegati ove nominati; l'Assemblea determinerà il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Art. 15) La rappresentanza della Società anche in giudizio è devoluta al Pre-sidente della Società, al Vice Presidente o all'Amministratore Unico.

La rappresentanza della società e la firma sociale spettano anche agli amministratori delegati nei limiti della delega o ai procuratori nei limiti della procura.

I limiti dei poteri degli amministratori però non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 16) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

I soci, se lo riterranno opportuno o obbligatorio per legge, nomineranno - secondo quanto previsto in materia di decisioni dei soci - un Revisore o il Collegio sindacale determinandone competenze, poteri e compensi, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il controllo legale dei conti deve essere fatto dal Collegio Sindacale quando il capitale non è inferiore a quello minimo previsto per la società per azioni oppure se per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis del C.C.; l'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono superati e quando la società controlla una società quotata o quando sono rilevanti i finanziamenti pubblici fatti alla società; nei casi sopra previsti al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il Collegio Sindacale o il Revisore esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter del Codice Civile.



Compagnia dell'Albero

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 17) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i limiti e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio.

Art. 18) La Società non ha scopo di lucro. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente reinvestiti nella Società e destinati al miglioramento delle attività sportive.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per de-liberare in merito.

SCIOGLIMENTO

Art. 19) La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge previo accertamento dell'organo Amministrativo.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società i soci determineranno le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina del liquidatore o dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter del C.C..

I soci potranno altresì revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa convenzione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della Società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

In caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto a fini sportivi e quindi ad altra società e/o associazione sportiva dilettantistica, fatta salva in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.

FINANZIAMENTO SOCI

Art. 20) La Società, nei limiti previsti dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio, può in tutte le forme consentite, acquisire fondi e finanziamenti dai Soci, sia fruttiferi che infruttiferi, nonché conferimenti di capitale e versamenti in conto capitale o futuro aumento del capitale sociale o a fondo perduto. Se non diversamente stabilito i finanziamenti si considerano infruttiferi d'interessi.



Compagnia dell'Albero

SEZIONI

Art. 21) Le attività della Società saranno, di norma, articolate attraverso specifiche Sezioni di cui faranno parte soci e non soci.

L'iniziativa di costituire delle Sezioni spetta all'Organo Amministrativo su proposta delle persone interessate.

L'Organo Amministrativo approva preventivamente la costituzione ed i re-golamenti delle Sezioni.

I partecipanti di ciascuna Sezione nominano il proprio organo direttivo di coordinamento delle attività con le stesse modalità e tempi previsti all'art. 13 del presente Statuto per la nomina dei membri dell'Organo Amministrativo.

Ogni Organo Direttivo nominerà al suo interno un Responsabile che avrà diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo della Società.

Gli Organi direttivi delle Sezioni, sono rieleggibili, ed hanno il compito di:

- formulare la proposta annuale di attività, specificando le previsioni di spesa, che dovrà essere ratificata dall'Organo Amministrativo;
 - redigere il rendiconto annuale dell'attività svolta da presentare all'Organo Amministrativo della Società;
 - sovrintendere alla realizzazione dei programmi approvati dall'Organo Amministrativo della Società;
 - curare che l'attività della Sezione venga svolta nel rispetto delle finalità sociali, delle prescrizioni dell'Organo Amministrativo, dei criteri di correttezza, delle norme e delle leggi in materia vigenti;
 - custodire e conservare con diligenza i beni e le attrezzature messe a disposizione della Sezione, curandone l'inventario;
 - proporre all'Organo Amministrativo della Società, all'occorrenza, quote annuali di adesione dei partecipanti alla Sezione, che dovranno essere ratificate dall'Organo Amministrativo della Società.
- Le Sezioni potranno dotarsi di denominazione e di logo autonomo oltre alla ragione sociale per iscriversi alle varie federazioni sportive.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 22) Qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società e/o gli Organi della stessa relativa al rapporto sociale, sarà risolta tramite arbitrato rituale da svolgersi secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro per parte, oltre ad un ulteriore arbitro, affinché il Collegio sia in numero dispari.

Alla nomina degli arbitri provvederà il Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà sede nel Comune in cui è fissato la sede della Società.

Qualora la disputa coinvolga più di due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente, nell'ipotesi in cui le parti, spontaneamente, si raggruppino in due contrapposti centri di interesse.

E' fatta salva la facoltà di optare in ogni caso e di comune accordo per la designazione di un arbitro unico da nominarsi congiuntamente o, su richiesta congiunta delle parti interessate, da parte del Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società.

Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonchè per lo svolgimento dell'intero procedimento valgono, per quanto qui non espressamente richiamate, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.



Compagnia dell'Albero

Gli arbitri si pronunceranno sulla controversia in via rituale secondo il diritto.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro 180 (centottanta) giorni dall'avvenuta composizione del Collegio.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente.

La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8.

Art. 23) Per quanto non è espressamente previsto nell'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti, anche in relazione alle società sportive dilettantistiche.

F.to: Giovanni POGGIALI

F.to: Nicolò POGGIALI

F.to: Domenico POGGIALI

F.to: Eraldo SCARANO Notaio